



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E PER LA NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE
ED ISTITUZIONI.**

INDICE

Articolo 1: Criteri generali e di pubblicità e trasparenza

Articolo 2: Requisiti generali

Articolo 3: Requisiti soggettivi

Articolo 4: Cause di incompatibilità e di esclusione

Articolo 5: Documentazione dei requisiti

Articolo 6: Procedura nomina e termini

Articolo 7: Adempimenti dei rappresentanti

Articolo 8: Revoca, decadenza e sostituzioni

Articolo 9: Nomine del Consiglio Comunale

Articolo 1 - Criteri generali e di pubblicità e trasparenza

1. Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento costituiscono adempimento del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), e dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.e.l.), con la finalità di assicurare alle nomine ed alle designazioni, sia di competenza del Sindaco che del Consiglio Comunale, ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta nonché alle modalità da seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Nel sito web del Comune è pubblicato e viene costantemente aggiornato l'elenco completo degli enti, aziende, istituzioni, società partecipate nei quali il Comune di Lissone è tenuto a provvedere, a norma di legge, di statuto, di regolamento o in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nomine o designazioni di propri rappresentanti, unitamente al riferimento degli altri soggetti cui compete la nomina o la designazione, con l'indicazione sintetica degli scopi statuari dell'ente interessato, dell'organismo, della sua composizione e della carica cui si riferisce la nomina o la designazione, degli emolumenti da corrispondere in relazione al singolo incarico, dei nomi dei titolari in carica e della loro scadenza, le cause di incompatibilità o di esclusione.

Articolo 2 - Requisiti generali

1. Il Sindaco ed il Consiglio provvedono alla nomina dei rappresentanti, rispettivamente, del Comune e del Consiglio Comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente provvedimento.

2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare si dovrà far esclusivo riferimento ai requisiti di moralità, competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.

2. Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito *curriculum vitae*, attestante anche eventuali rapporti professionali o economici con l'ente nel quale deve essere nominato, siano rapporti propri oppure di parenti o affini entro il secondo grado. Per rapporti economici si intende essere parte di contratti per la fornitura di beni, lo svolgimento di servizi o l'esecuzione di lavori, sia in qualità di titolare dell'impresa che di amministratore, socio o dipendente con poteri di direzione e di rappresentanza del soggetto contraente.

3. A parità di competenza, nella scelta dei rappresentati del Comune e del Consiglio Comunale dell'uno e dell'altro sesso sarà valorizzata adeguatamente la partecipazione femminile.

4. La scelta sarà indirizzata nel senso di impedire il cumulo, in capo ad un unico soggetto, di una pluralità di incarichi.

5. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato, comprovati attraverso la produzione da parte dei candidati di idonea documentazione.

Articolo 4 – Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Ferme tutte le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dagli Statuti degli enti laddove più restrittivi, non potranno essere nominati o designati come rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso enti, aziende, istituzioni:

a) i consiglieri comunali e i componenti della giunta comunale;

b) coloro i quali non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale o, se eletti, risulterebbero con questa incompatibili ai sensi del D.L.vo 18.8.2000, n.267;

c) coloro i quali non siano candidabili alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 6.11.2012, n.190, e relative norme attuative;

d) i parenti o affini entro il secondo grado degli amministratori comunali (consiglieri o membri della Giunta), degli amministratori o dei dirigenti dell'Ente o dell'Azienda o della Istituzione;

e) coloro che hanno una lite pendente con l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione;

f) coloro che siano stati nominati o designati consecutivamente per due volte nello stesso ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato;

g) in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'Azienda o la Società sono costituite;

h) coloro che si trovano in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento;

i) non potranno essere nominati amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2. E' inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

3. E' fatto divieto per il nominato in un ente, azienda o istituzione partecipata dal Comune di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.

4. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o di esclusione nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina.

Articolo 5 - Documentazione dei requisiti

1. Gli interessati alla nomina o alla designazione documenteranno il possesso dei requisiti di competenza e di professionalità richiesti con idoneo *curriculum vitae* al quale

potranno allegare copia dei titoli o documenti che riterranno utili ad una sua miglior comprensione.

2. Coloro che siano stati nominati o designati, debbono far pervenire al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione con la quale:

- si accetta la nomina/designazione;
- si attesta l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di cause di esclusione di cui al precedente art. 4;
- si attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nelle disposizioni contenute nel capo II titolo III del d.lgs. 18.8.2000, n.267;
- si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale, nei termini previsti per i titolari di cariche pubbliche elettive dall'art.-14 del d.lgs. 14.3.2013, n.33.

Articolo 6 – Procedura nomina e termini

1. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per scadenza ordinaria dell'incarico, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale danno comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o la designazione di rappresentanti rispettivamente del Comune o del Consiglio Comunale almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per provvedere, mediante avviso da pubblicare nel sito web del Comune per 30 giorni.

2. Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria dell'incarico è stabilito in complessivi 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in raccordo con la scadenza naturale dell'incarico e assicurando continuità nell'azione amministrativa.

3. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria, si procede alla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro complessivi 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico. I termini di cui al presente comma si applicano anche per le ipotesi di revoca.

4. Nelle ipotesi di insediamento di una nuova Amministrazione comunale, si dovrà procedere nei termini previsti dall'art. 50, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 2000, per le nomine scadute.

5. Entro 10 giorni dalla nomina si dovrà pubblicare sul sito web del Comune il nominativo dell'incaricato unitamente al *curriculum vitae* e ai dati patrimoniali e reddituali previsti all'art. 5 comma 2.

Articolo 7 - Adempimenti dei rappresentanti.

1. I rappresentanti del Comune hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni. Coloro che

sono nominati o designati dovranno concorrere alla gestione dell'ente, azienda o istituzione in cui verranno nominato nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento dell'ente, azienda o istituzione medesimi. Nello svolgimento di tale funzione, terranno conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune.

2. I rappresentanti del Comune negli enti ed organismi devono inviare con cadenza semestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali report e relazioni, al fine di fornire informazioni e dati necessari per la realizzazione di idonee azioni di controllo, sia in termini di bilancio sia in relazione all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dei servizi resi. Riferiscono altresì al Consiglio Comunale ogni qualvolta vi sia una richiesta in tal senso da parte di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.

3. I rappresentanti del Comune sono tenuti:

a) a trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali l'ordine del giorno delle riunioni degli organi di cui fanno parte e, ove esistano, delle assemblee, nonché verbali ove esistenti/pubblici delle suddette riunioni e delle assemblee delle partecipate o controllate dell'ente di cui sono rappresentanti;

b) a informare tempestivamente il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri comunali circa le previsioni del piano industriale, ove esista, o documento analogo, nonché le eventuali procedure in corso per la modifica dello stesso;

c) a informare tempestivamente il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri comunali in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano comportare danno o pregiudizio diretto o indiretto al patrimonio comunale;

d) a presentare al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali relazioni con la periodicità stabilita per ciascun ente e, comunque, non oltre il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, una relazione informativa sullo stato dell'ente e sull'attività da esso svolta, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati nell'ente in rappresentanza del Comune;

e) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni eventuale modificazione della propria condizione ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità o di esclusione previste dall'art. 4.

4. Le relazioni di cui ai commi 2 e 3 d) devono essere pubblicate sul sito del Comune.

Articolo 8 - Revoca, decadenza e sostituzioni.

1. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge, del presente provvedimento, degli indirizzi programmatici o delle direttive istituzionali, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate dalle riunioni dell'organo di amministrazione in cui l'interessato rappresenta il Comune.

Costituisce motivo di revoca il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità o di esclusione di cui all'art. 4.

2. Al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, il Sindaco procede con proprio atto motivato, previa contestazione all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o rimuovere, ove possibile, la causa di revoca. Ascoltate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Sindaco decide definitivamente sulla revoca.

3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni e comunicato, nel successivo termine di 10 giorni, agli Organi di amministrazione dell'ente interessato. Ne va data inoltre notizia in Consiglio comunale, nella prima seduta consiliare utile.

4. L'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda comporta la decadenza dall'incarico; si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Nei casi di dimissioni, revoche e decadenze da precedenti incarichi, intervenute entro l'anno di pubblicazione del bando pertinente all'incarico cessato, il Sindaco o il Consiglio Comunale possono procedere alle nomine ed alle designazioni scegliendo tra le candidature presentate in risposta al bando relativo allo stesso incarico cessato.

6. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili. Per procedere alle nuove nomine o designazioni, i termini del procedimento sono quelli indicati nell'art. 6.

7. Al di fuori di casi di revoca di cui al comma 1, le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

Art. 9 – Nomine del Consiglio Comunale

1. Quando la nomina spetti per legge al Consiglio comunale il Presidente del Consiglio Comunale, con il supporto dell'Ufficio di Presidenza, cura gli adempimenti previsti dall'art. 6.

2. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale è richiesto il voto favorevole della la maggioranza assoluta dei componenti. Si applicano le disposizione dell'art. 64 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alla eventuale revoca o decadenza provvede, con la procedura e per le motivazioni di cui all'art. 8, il Consiglio Comunale pronunziandosi con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il potere di promuovere la procedura di revoca o di decadenza spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e ad ogni altro Consigliere comunale. In ogni caso spetta al Presidente del Consiglio, con il supporto dell'Ufficio di presidenza, la contestazione delle cause di cui all'art. 8, nel rispetto dei modi e dei tempi in esso stabiliti.